REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.

ART.1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione delle norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti. Ciascun regolamento ed ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi nonché il termine concesso al trasgressore per eventuali contestazioni relative al verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle sanzioni disciplinari.

ART.2
Definizioni

Quando nel presente regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse dal Sindaco sia quelle emesse dai responsabili del servizio.

Quando nel presente regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

ART.3
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti ed ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art.7 – bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i., come introdotto dall'art.16 della Legge 16/01/2003, n.3, che prevede il pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo e un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali, è ammesso il pagamento in misura ridotta, nei limiti d'importo introdotti dall'art.3 del presente regolamento e secondo le modalità previste dall'art.16 della Legge n°689/1981.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

ART.4
Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio

All'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, procedono gli operatori di polizia municipale del Comune di Corneliano d'Alba.

Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni gli altri soggetti indicati nell'art.13 della Legge 24.11.1981, n° 689.

Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.

Le sanzioni saranno applicate dal responsabile del servizio competente per materia, tranne i casi in cui la potestà è riservata al Sindaco in base agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale o da leggi speciali.

ART. 5
Processo verbale d'accertamento

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa, è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale d'accertamento deve contenere come elementi essenziali:

a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art.2 della Legge 24.11.1981, n.689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della medesima legge;
d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della L.24.11.1989, n.689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART.6
Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n.689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Comune:

a) l'originale del processo verbale;
b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ART. 7
Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art.107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al responsabile del servizio che ha emesso l'ordinanza relativa alla norma regolamentare violata, al responsabile del servizio a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata ovvero, se non altrimenti determinato nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Sindaco stesso.

ART.8
Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689

L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art.6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1, deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento; qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata , previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta, in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

ART. 9
Determinazione dell'importo delle sanzioni

Per le violazione di regolamenti ed ordinanze comunali, si applicano le seguenti sanzioni:

- svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva (dove prevista): da € 45,00 a € 450,00 - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 90.00;
- violazioni di ordinanze disposte dai Responsabili dei servizi: da € 65.00 a € 450.00, - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 130.00;
- violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge da € 75.00 a € 500.00, - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 150, 00;
- divieti in ambito ambientale (oltre quanto previsto dalla legislazione in materia) da € 75.00 a €500.00, - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 150.00;
- divieti relativi alla nettezza del suolo ed obblighi di pulizia dei luoghi anche da parte degli operatori commerciali in sede fissa ed ambulante da € 50.00 a € 350.00, - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 100.00
- violazioni al regolamento di polizia urbana da € 60.00 a € 380.00 , - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 120.00.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981, n.689, questo sia al momento dell'emissione

dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o di diniego dello stesso.

L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione deve trovarsi in condizioni disagiate, debitamente documentate.

ART.10
Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 11
Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o di responsabili del servizio che prevedano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n.383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Qualora l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione d'ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si intendono conosciute dopo che gli stessi sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione indicato nell'atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si intendono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alla Legge 24 novembre 1989, n.689 e alla legge regionale.

ART.12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini ordinari di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.

SCHEMA IMPORTI

RAPPORTO DA MANTENERE: NON INFERIORE A 1 SU 6 E NON SUPERIORE A 1 SU 10
SCHEMA REDATTO TENENDO FERMI I MINIMI E CALCOLANDO LE VARIAZIONE SOLO DEI MASSIMI

IMPORTI SANZIONE PREVISTA PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA IN €	**MINIMO IN €**	**MASSIMO IN €**	**VARIAZIONI POSSIBILI**
90.00	45.00	450.00	IL MASSIMO SI PUO' RICALCOLARE NELLA FORBICE DA 275.00 A 450.00
130.00	65.00	450.00	VARIAZIONE DEL MASSIMO DA 395 A 650.00
150.00	75.00	500.00	VARIAZIONE DEL MASSIMO DA 455 A 500.00
100.00	50.00	350.00	VARIAZIONE DEL MASSIMO DA 305.00 A 500.00
120.00	60.00	380.00	VARIAZIONE DEL MASSIMO DA 365.00 A 500.00

SCHEMA REDATTO TENENDO FERMI I MASSIMI E MODIFICANDO I MINIMI

MINIMI IN €	**MASSIMI IN €**	**VARIAZIONI POSSIBILI**	**IMPORTI SANZIONE PREVISTA PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**
45.00	450.00	VARIAZIONE DEL MINIMO DA 50 A 70	DA 100.00 A 140.00
65.00	450.00	VARIAZIONE DEL MINIMO DA 45 A 70	DA 90.00 A 140.00
75.00	500.00	VARIAZIONE DEL MINIMO DA 50 A 80	DA 100.00 A 160.00
60.00	380.00	VARIAZIONE DEL MINIMO NON POSSIBILE	